



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6846

SEDUTA DEL 28/09/2026

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA: RINVIO DELLE LIMITAZIONI PER I VEICOLI EURO 5 DIESEL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MILANO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO MOVE-IN IN AREA B PER IL PERIODO 2027/2029 (MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 4843/2025)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

I Dirigenti Matteo Lazzarini Gian Luca Gurrieri

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- le Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 *"Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"* convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 che ha disposto la proroga di un anno del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe "Euro 5" individuando quale ambito di applicazione, in via prioritaria, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

RICHIAMATI i provvedimenti che hanno avviato il procedimento per una nuova pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria e in particolare:

- la d.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 che ha disposto di avviare una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006, sulla base degli aggiornamenti normativi e di pianificazione introdotti a livello europeo, nazionale e regionale e tenendo conto dello stato di avanzamento della nuova Direttiva per la qualità dell'aria;
- la d.G.R. n. 2882 del 29/07/2024 con cui la Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio Regionale la proposta di Documento d'indirizzi per l'aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell'aria;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 1131 dell'11 novembre 2025 che ha approvato il Documento d'indirizzi per l'aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell'aria;
- la d.G.R. n. 5384 del 24/11/2025 di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e contestuale procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VInCA);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 nei confronti dello Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2, nonché le attività di monitoraggio per la verifica degli adempimenti conseguenti attivate dalla Commissione europea;

VISTO l'art. 1 del decreto- legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, che, in particolare, ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023 n. 155 e successivamente modificato con decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73, disponendo la proroga al 1° ottobre 2027 del termine a decorrere dal quale la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni, che ne adottano i relativi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che:

- le limitazioni strutturali per i veicoli di classe Euro 5 a gasolio (diesel) sono già inserite all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) aggiornato nel 2018, in particolare all'interno dell'azione TP-n1 "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- con la d.G.R. n. 4843 del 28/07/2025 è stato aggiornato, da ultimo, il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, prevedendo l'applicazione di tali limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 5 a gasolio e individuando quale ambito di applicazione le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo) in attuazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, come modificato dal decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73;
- la medesima d.G.R. n. 4843 del 28/07/2025 ha stabilito l'introduzione delle limitazioni progressive all'utilizzo dei veicoli Euro 5/V diesel in base al seguente calendario di avvio:
 - per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2026;
 - per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2027;
 - per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2028;

RIBADITA l'importanza all'interno delle politiche regionali del perseguimento degli obiettivi di costante miglioramento dello stato della qualità dell'aria che si traduce in azioni costanti attuate nei principali settori responsabili delle emissioni inquinanti e nell'utilizzo di risorse dedicate, in attuazione del PRIA e del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che nell'anno 2025 l'andamento della qualità dell'aria ha registrato il rispetto del limite per la media annua per l'ossido di azoto (NO₂) e per il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2,5}) nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo e del limite giornaliero per il PM₁₀ nei Comuni di Brescia e Bergamo, confermando l'efficacia delle politiche e delle misure attuate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti;

RITENUTO, in attuazione del recente decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, di prevedere il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027 e l'individuazione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno dell'aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attualmente in corso di definizione;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1:

- diventano applicabili dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- modificano e sostituiscono quelle definite dall'Allegato 1 della d.G.R. n. 4843 del 28/07/2025;

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 1, della Legge 07/08/1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATO l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e Regione Lombardia per la disciplina del servizio MoVe-In applicato alla ZTL "Area B", sottoscritto per la prima volta in data 23/09/2021 e rinnovato in data 22/12/2022 e, da ultimo, in data 18/12/2024, con scadenza prevista al 31/12/2026;

PRESO ATTO della volontà espressa dal Comune di Milano di proseguire nella collaborazione con Regione Lombardia per l'utilizzo del sistema integrato MoVe-In;

RITENUTO di proseguire nella collaborazione con il Comune di Milano per l'utilizzo del sistema integrato MoVe-In alla ZTL "Area B" per la gestione delle limitazioni comunali dei veicoli;

VISTO lo schema di Accordo riportato in Allegato 2 che definisce in particolare:

- le attività svolte da Regione Lombardia e quelle svolte dal Comune di Milano;
- la validità dell'Accordo dal 01/01/2027 al 31/12/2029;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la compartecipazione ai costi per la gestione del servizio MoVe-In applicato al territorio della ZTL "Area B" del Comune di Milano, per un importo mensile massimo fino a euro 19.260,00 a carico del Comune di Milano;
- le modalità di accesso alla piattaforma regionale MoVe-In nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il dettaglio dei dati scambiati e dei servizi funzionali al controllo degli accessi in Area B;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione 2026 – 2028";

RITENUTO di provvedere agli stanziamenti di bilancio, sui capitoli vincolati di entrata 15010 e di spesa 15011 per la gestione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il comune di Milano, tramite successivi atti di variazione di bilancio;

RITENUTO di demandare alla Direzione generale Ambiente e Clima la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano nonché l'assunzione degli atti contabili conseguenti;

VISTI:

- l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e s.m.i. e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";
- la deliberazione n. 5679 del 29 gennaio 2026 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO), nella cui Sezione rischi corruttivi e trasparenza è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di disporre, in attuazione del decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027 e l'individuazione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno dell'aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attualmente in corso di definizione;
2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
3. di disporre che l'Allegato 1 diventi applicabile dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo l'Allegato 1 della d.G.R. n. 4843 del 28/07/2025;
4. di approvare l'Allegato 2 *"Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 tra Regione Lombardia e Comune di Milano per il proseguimento della condivisione del sistema integrato MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) applicato alla ZTL Area B"*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 4. nonché l'assunzione degli atti contabili conseguenti;
6. di provvedere agli stanziamenti di bilancio, sui capitoli vincolati di entrata 15010 e di spesa 15011 per la gestione delle risorse derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il comune di Milano, tramite successivi atti di variazione di bilancio;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul proprio sito istituzionale e anche ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

Il presente Allegato 1 modifica e sostituisce l'Allegato 1 della d.G.R n. 4843 del 28/07/2025.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2/II diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3/III diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 4/IV diesel"**).

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;

- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi **di classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1/I diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2/II diesel"**);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004

e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, anche non esclusivo (solo se associato ad alimentazione a benzina), individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema

in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;

- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto".

Il presente Allegato 3 modifica e sostituisce l'Allegato 5 della D.G.R n XII/2634 del 24/06/2024.

La normativa statale vigente (D. Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali, rientrando questi ultimi nella disciplina dei rifiuti in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana (rif. artt. 182 - *Smaltimento dei rifiuti*, 184 - *classificazione*, 185 - *Esclusioni dall'ambito di applicazione*, 255 - *Abbandono di rifiuti*, 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e 256-bis - Combustione illecita di rifiuti*). Divieti specifici di abbruciamento sono inoltre disciplinati dalle norme in materia di difesa dagli incendi boschivi. Deroghe dall'applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite appunto processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

È data facoltà alle regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria. Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023, la Regione Lombardia ha recepito l'art. 10 del decreto-legge n. 69/2023 approvando le modifiche alla legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale n. 31/2008. In attuazione alle citate norme statali e regionali sono disciplinate le ulteriori limitazioni seguenti che, in particolare, ampliano il periodo di divieto estendendolo anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) e individuano l'ambito territoriale del divieto nei territori Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.. Il comune di Brescia si colloca ad una quota altimetrica di 149 metri sul livello del mare ricadente nel divieto.

ULTERIORI LIMITAZIONI REGIONALI ALLE PRATICHE DI RAGGRUPPAMENTO E DI ABBRUCCIAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno

dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno (QUINDI TUTTO L'ANNO), è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06.

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'**articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006**, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, (**p.m.r. 600,00 euro**) in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).

DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Il presente Allegato 4 modifica e sostituisce l’Allegato 6 della D.G.R n XII/2634 del 24/06/2024.

Le presenti disposizioni attengono alle emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico, dovute principalmente alla gestione degli effluenti e all'uso dei fertilizzanti.

L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'introduzione di tecniche di gestione e specifiche tecniche che portino ad un risultato di riduzione stabile degli inquinanti secondari correlati (PM₁₀), senza pregiudicare l'equilibrio economico (sostenibilità) delle imprese e la corretta gestione agronomica finalizzata a conseguire le produzioni agricole.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, la strategia di riduzione deve risultare più ambiziosa, in termini di abbattimento delle emissioni, rispetto agli obiettivi e alle tempistiche contenute all'interno della Direttiva NEC e rispetto a quelli individuati dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

Tale strategia di riduzione deve interessare sia la fase relativa alla corretta distribuzione sui terreni degli effluenti di allevamento, ma anche quella del loro stoccaggio.

Punto A) dell'allegato 4

PRESCRIZIONI REGIONALI RELATIVE ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:

- obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.

- Per le strutture di stoccaggio esistenti:

- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;

- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Le prescrizioni di cui al punto A) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Punto B) dell'allegato 4

PRESCRIZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni:

□ Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire **dal 1° gennaio 2026** la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

□ Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire **dal 1° gennaio 2027** obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
- a partire **dal 1° gennaio 2025** la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Le prescrizioni di cui al punto B) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no *tillage*); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

In caso di violazione delle presenti disposizioni **A) e B)** si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006.

Art. 27 (Sanzioni) 11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (p.m.r 1000,00 euro). Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art 27 comma 18 della L.R. 24/2006.